

STATUTO

Art. 1 – Costituzione.

- 1.1 – Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C e seguenti, è costituita l'associazione denominata "A.I.O.S.S. Associazione per l'Integrazione e l'Orientamento dei Soggetti Svantaggiati ONLUS" che in seguito sarà denominata Associazione.
- 1.2 – I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.3 – La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4 – L'associazione ha sede in San Giuliano Milanese (MI) via Matteotti n. 14.
- 1.5 – Il consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi.

- 2.1 - L'Associazione opera, con l'apporto diretto, personale e gratuito dei propri Soci, nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio – sanitaria, della formazione, della promozione culturale, e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
 - 2.2.1 – Sportello di ascolto del portatore di handicap e della sua famiglia;
 - 2.2.2 – Percorsi di formazione per volontari, educatori, docenti e addetti ai disabili psicofisici;
 - 2.2.3 – Riabilitazione psicofisica del portatore di handicap;
 - 2.2.4 – Assistenza didattica per disabili in età scolare;
 - 2.2.5 – Percorsi di educazione all'autonomia sociale del disabile con particolare riferimento alla formazione e integrazione nel mondo del lavoro;
 - 2.2.6 – Programmi di parent trainig per le famiglie di disabili gravi;
 - 2.2.7 – Aiuto, assistenza e difesa gratuiti del portatore di handicap, dell'infortunato, dell'anziano e dello straniero.
- 2.3- E' fatto divieto di esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e da quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Finalità.

- 3.1 – L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Soci dell'Associazione.

- 4.1 - Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
- 4.2 - Soci Fondatori sono quei Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; Soci Ordinari sono quei Soci che hanno aderito successivamente all'Associazione e che partecipano concretamente, in qualità di volontari, alle attività dell'Associazione; Soci Sostenitori sono quei Soci che accettano di pagare una quota associativa particolare e superiore a quella prevista per gli altri Soci.
- 4.3 – Il consiglio Direttivo può nominare “Soci Onorari” le persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 4.4- Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 4.5- Ciascun Socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 4.6- Il numero dei Soci è illimitato, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri. In particolare tutti i Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono essere eletti alle cariche sociali, hanno diritto di informazione, di presa visione dei libri sociali, di proposta di iniziative conformi alla finalità statutarie e di fruire delle iniziative di formazione.
Tutti i Soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assembleari e le direttive del Consiglio Direttivo, di prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività, di provvedere al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, di tenere un comportamento consono alle finalità ed al buon nome dell'Associazione.
- 4.7- Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci:
- 4.7.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- 4.7.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.
- 4.7.3 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- ❑ dimissioni volontarie;
 - ❑ per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - ❑ per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - ❑ per decesso;
 - ❑ per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - ❑ per persistente violazione degli obblighi statutari.
- 4.7.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci.

5.1 – I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

5.2 – I Soci hanno il diritto:

- Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3- I Soci sono obbligati:

- Ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate.

6.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi dei Soci per le spese relative alle finalità istituzionale dell'Associazione;
- Contributi da privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzione pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 – I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito o l'Ufficio Postale, riconosciuto più idoneo dal Consiglio Direttivo.

6.4- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte o disgiunte del Presidente e del Segretario o Tesoriere, secondo la deliberazione specifica adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi sociali dell'Associazione.

7.1 – Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

7.2 – Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

8.1 – L'assemblea è costituita da tutte le persone iscritte nel Libro dei Soci, indipendentemente dalla loro tipologia.

8.2- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3- La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4- La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

8.5- L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- L'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno solare precedente;
- L'esame delle richieste sollevate dai Soci o proposte dal consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

8.6 – L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita. È reso anche pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogica a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nel successivo art. 12.

8.10 – Ciascun Socio può essere portatore di solo una delega.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 5 (cinque) membri, resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti, decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente (o più vice Presidenti).

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto solo consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Componete al Consiglio Direttivo:

- ❑ Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ❑ Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- ❑ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo, dell'anno interessato;
- ❑ Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ❑ Eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- ❑ Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
- ❑ Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- ❑ Deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- ❑ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ❑ Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- ❑ Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con voto consultivo;
- ❑ Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.5 – Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo, l'ordinaria amministrazione, le cui riunioni e decisioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina. I nuovi componenti così nominati, decadono come gli altri componenti, al termine del triennio di competenza.

Art. 10 – Presidente.

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ❑ Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- ❑ E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ❑ Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- ❑ Convoca e preside le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- ❑ In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Bilancio.

11.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

11.2– Il bilancio deve coincidere con 1 anno solare.

11.3 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta **NEL RIPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.Lgs. 4 DICEMBRE 1997, N. 460**, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di **ONLUS** che per legge, statuto o regolamento fanno delle medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 12 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione.

12.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno **tre quarti** dei Soci il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno **tre quarti** dei Soci, residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 662/1996\, utili e riserve ai Soci.

Art. 13 – Norme di rinvio.

13.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché al Regolamento Generale, redatto dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 – Norme di Funzionamento.

14.1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiederne copia personale.